

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Consiglio Comunale/0000062 / 2010

Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELL'ENTE - VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL LORO MANTENIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE 244/2007 (FINANZIARIA 2008)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 3, comma 27 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs 30.03.2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente, anche in minoranza in tali società;
- La medesima disposizione stabilisce, comunque che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 30.03.2011, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- L'art. 3, comma 28 della medesima legge n. 244/2007 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
- Entro il 31.12.2010, ossia entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge finanziaria 2008, termine definito con proroga approvata dalla successiva L. 69/2009, art. 7, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 30.03.2001, n. 165, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;

Rilevato che la suddetta normativa distingue fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione, e quelle che producono servizi di interesse generale, per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purchè si muovano nell'ambito di competenza dell'ente;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per mantenere le partecipazioni nelle società deve riguardare la natura delle attività svolte, ovvero:

- attività poste in essere per rispondere ai bisogni della collettività, ovvero per erogare servizi fruibili direttamente dai cittadini che fanno parte della comunità locale (servizi pubblici locali);
- attività finalizzate a sostenere la migliore realizzazione, sul piano operativo, degli scopi istituzionali dell'amministrazione. Tali attività rispondono alle necessità della sola amministrazione, senza alcuna proiezione diretta sulle comunità locale, in quanto strumentali a consentire all'ente l'erogazione dei servizi ai cittadini ovvero a garantire il proprio funzionamento (servizi strumentali);

Tenuto conto al contrario che devono considerarsi vietate attività che esulano dalle finalità istituzionali sopra delineate, quali ad esempio finalità di lucro slegate dal contesto territoriale di riferimento, ovvero finalità esclusive di natura prettamente commerciale ed imprenditoriale;

Verificato che il Comune di Oleggio detiene la partecipazione ad una società sotto indicata e precisamente:

- Acqua Novara VCO S.p.A. di Novara – gestione ciclo idrico integrato;

Rilevato che detta partecipazione svolge attività rientrante nella finalità istituzionali dell'ente e, pertanto, non sussiste l'obbligo di avviare le procedure per la cessione previsto dall'art. 3, commi 27 e 28, della legge n. 244/2007;

Ritenuto, pertanto in base a quanto sopra esposto, di autorizzare il mantenimento della partecipazione nelle società sopra indicata;

Visto che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile p.o. dei Servizi Finanziari;

Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale in quanto richiesto nella seduta odierna;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 19

Astenuti: n. ==

Votanti: n. 19

Voti favorevoli: n. 19

Voti contrari: n.==

DELIBERA

1. Di autorizzare per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, della legge 24.12.2007 n. 244, il mantenimento della partecipazione sociali del Comune nella seguente società:
 - Acqua Novara VCO S.p.A. di Novara – gestione ciclo idrico integrato;
2. Di dare atto che non sussistono partecipazioni del Comune non consentite dalla legge e che pertanto non è necessario procedere a cessione di quote;
3. Di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite per perfezionare la presente deliberazione da ritenersi parte integrante della medesima, depositato agli atti d'ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, come previsto dall'art. 14 del Regolamento disciplinante il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.
4. Di inviare copia della presente deliberazione alla società di cui sopra ed al Revisore dei Conti;
5. Di inviare, altresì copia della presente deliberazione alla sezione regionale della Corte dei Conti, come stabilito dall'art. 19, comma 2, lettera a), del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito nella legge 03.08.2009 n. 102.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 19

Astenuti: n. ==

Votanti: n. 19

Voti favorevoli: n. 19

Voti contrari: n. ==

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge